



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 26**

Riunione del 22 febbraio 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente - Relatore

- 27.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**
- Pappalardo Ester, n.q. di Presidente p.t. della Planet Volley Pedara ASD;
- Planet Volley Pedara ASD n.p. del Presidente p.t.;

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 24 Gennaio 2012, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Il Presidente pro-tempore della Soc. Planet Volley Pedara ASD Si.gra PAPPALARDO ESTER, per avere in violazione degli artt. 2, 17, 19 dello Statuto Federale, 21, 24 e 28 R.A.T. e della normativa disciplinata nella Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on-line proceduto al prestito on-line della tesserata SEMINARA ROBERTA mediante l'utilizzo del modulo di prestito con la Società PLANET VOLLEY PEDARA ASD senza che l'atleta abbia mai sottoscritto il relativo modulo";

- Società PLANET VOLLEY PEDARA ASD, in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 2, 17, 19 dello Statuto federale, 21, 24 e 28 R.A.T. e della normativa disciplinata dalla Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on-line, con estensione del capo di incolpazione ex artt. 55, n. 3 lett. a) Reg. Giur. e 2 RAT per i fatti contestati al proprio Presidente".

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 22 Febbraio 2012 alla quale nessuno compariva per quest'ultimi.



La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con nota PROT/TESS/MR/50453 del 21 novembre 2011 l'Ufficio Tesseramento Atleti della F.I.P.A.V., su esposto dell'atleta Seminara Roberta (che comunicava di non aver mai sottoscritto il modulo di cessione in prestito per la stagione sportiva 2011/2012 dalla A.S.D. Volley Viagrande alla Planet Volley Pedara A.S.D.), revocava il prestito di quest'ultima dalla società A.S.D. Volley Viagrande alla Volley Planet Pedara A.S.D., reinserendola nel tabulato della prima e trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La responsabilità degli incolpati è documentalmente provata e giustifica la richiesta sanzione disciplinare.

In effetti è provato *per tabulas*, anche per l'esplicita ammissione degli incolpati nelle note difensive inoltrate alla Procura Federale, che l'atleta Seminara Roberta non abbia sottoscritto il modulo della cessione in prestito per militare nella Planet Volley Pedara.

Ne consegue l'illecito disciplinare che non può non essere sanzionato a mente delle disposizioni previste nel R.A.T.

Come più volte ribadito da questa Commissione, infatti, le norme di affiliazione e tesseramento F.I.P.A.V. prevedono, in capo ai Presidenti dei Sodalizi che intendono effettuare il tesseramento *on line*, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

Quanto, poi, all'affidamento, non concretizzatosi, degli incolpati sulla volontà dell'atleta Seminara di essere ceduta in prestito alla Planet Volley Pedara (avendo sostenuto la visita medica ed essendole stato consegnato l'abbigliamento sportivo), come riferito dal Presidente del sodalizio nelle summenzionate note, questa Commissione non può che esimersi dal precisare che tale circostanza è riconducibile al più alla correttezza nello svolgimento dei rapporti tra associati ed atleti, essendo le norme del tesseramento *on line* e le relative norme di applicazione di carattere inderogabile.

Tuttavia, pur nella evidente violazione regolamentare, considerato da un lato l'esposto dell'atleta (che evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione alla cessione in prestito), e dall'altro la negligente e colpevole (non dolosa) condotta degli incolpati che comunque hanno ammesso gli addebiti, sul presupposto dell'affidamento nella sottoscrizione dell'atleta dei moduli per il prestito, si ritiene di dover adeguare la sanzione disciplinare, come in dispositivo.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **PAPPALARDO ESTER**, nella qualità di Presidente pro-tempore della Società Planet Volley Pedara A.S.D., sospensione da ogni attività federale per mesi DUE.
- **PLANET VOLLEY PEDARA A.S.D.**, nella persona del Presidente pro-tempore, sanzione pecuniaria di €200,00.

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 5 marzo 2012